

nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi, ai sensi dell'art. 5 lettera q) del Decreto Legislativo n. 117/2017;

- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti, ai sensi dell'art. 5 lettera r) del Decreto Legislativo n. 117/2017;

- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata, ai sensi dell'art. 5 lettera v) del Decreto Legislativo n. 117/2017;

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2018 n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5 lettera u) del Decreto Legislativo n. 117/2017.

La Fondazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

La Fondazione potrà svolgere anche attività diverse da quelle innanzi previste, purché siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale svolte, secondo i criteri e i limiti posti dalla vigente normativa e tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività secondarie e strumentali, in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, la Fondazione potrà porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. La Fondazione potrà realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico e in conformità a linee guida e norme tempo per tempo vigenti.

La Fondazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, qualora sia necessario per lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui innanzi e per il perseguimento delle proprie finalità.

Art. 3 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni ricevuti in dotazione, di cui all'atto costitutivo.

Tale patrimonio potrà essere incrementato anche con donazioni, lasciti, legati ed oblazioni di beni mobili ed immobili secondo la volontà dei donatori nonché con:

- i redditi derivanti dal patrimonio;

- le entrate derivanti da eventuali attività connesse o accessorie;
- contributi erogati da Enti o da privati, con espressa destinazione ad incremento del patrimonio della Fondazione.

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività della Fondazione ai fini dell'esclusivo perseguimento delle sopra citate finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio dovrà essere investito in modo da ottenere il maggiore reddito possibile compatibile con una gestione prudente e con la conservazione, nel lungo periodo, del suo valore.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi della Fondazione.

Art. 4 - Patrimoni destinati

La Fondazione, qualora ricorrano le condizioni di legge, può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice Civile.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, ai sensi dell'art 8 del D.L. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 5 - Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- l'Organo di Controllo.

Art. 6 - Consiglio di Amministrazione

L'organo amministrativo della Fondazione è costituito da un Consiglio di Amministrazione, composto da un numero minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 7 (sette) componenti.

I componenti sono nominati nell'atto costitutivo dai fondatori, Claudio BASTIANUTTI e Laura PIZZILEO, e, successivamente, dagli stessi fondatori o persone da loro designate.

In caso di morte o di incapacità di uno dei due, provvederà l'altro socio fondatore.

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica cinque (5) esercizi e sono rieleggibili.

Essi scadono con l'insediamento del nuovo Organo amministrativo. Non possono essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione coloro che:

- a) si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile;
- b) siano dipendenti in servizio della Fondazione o abbiano con essa un rapporto di collaborazione remunerato;
- c) ricoprano la carica di Parlamentare Europeo, Parlamentare



Claudio Bastianutti
Laura Pizzileo

Nazionale, membro del Governo o della Corte Costituzionale;
d) siano membri di altri organi costituzionali o di rilevanza costituzionale o di organi dell'Unione Europea e della Magistratura ordinaria o speciale;
e) ricoprano la carica di Consigliere Regionale, Consigliere Provinciale ovvero siano componenti delle giunte regionali, provinciali, comunali o amministratori di altri enti locali territoriali.

I componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti dall'articolo 2387 Codice Civile.

I componenti del Consiglio di Amministrazione, entro trenta (30) giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente.

Le cariche dei membri del Consiglio di Amministrazione sono gratuite, salvo i rimborsi delle spese sostenute ed approvate dall'Organo stesso.

Art. 7 - Decadenza ed esclusione

I membri del Consiglio di Amministrazione decadono dalla carica dopo tre (3) assenze consecutive ingiustificate.

Sono cause di esclusione dal Consiglio di Amministrazione:

- il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;
- l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione;
- il verificarsi di una delle condizioni di incompatibilità.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta, con provvedimento motivato.

Art. 8 - Il Presidente

Il Consiglio d'Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente, che restano in carica per cinque esercizi e sono rieleggibili.

In deroga a quanto innanzi, la carica di Presidente spetta di diritto, sua vita natural durante, al fondatore Claudio Bastianutti, il quale potrà in ogni momento rinunciare e la carica di Vice Presidente alla fondatrice Laura Pizzileo.

Nel caso in cui il Presidente non possa o non voglia rivestire tale carica, la stessa spetterà di diritto, sua vita natural durante, alla fondatrice Laura Pizzileo.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio, la dirige e ne controlla il funzionamento nel rispetto della competenza degli altri organi. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura, a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. Può movimentare conti correnti sia bancari che postali. Su delibera del Consiglio d'Amministrazione, può aprire conti correnti bancari e postali e

compiere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare e mobiliare, ivi inclusa la richiesta di mutui ipotecari, fideiussioni, leasing e affidamenti bancari.

Egli provvede alla convocazione e presiede il Consiglio d'Amministrazione, vigila sull'esecuzione delle delibere e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile successiva, da tenersi comunque entro 30 (trenta) giorni dalla decisione.

In caso di sua assenza o impedimento, è sostituito dal Vice Presidente.

Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 9 - Poteri del Consiglio d'Amministrazione.

Al Consiglio di Amministrazione spetta:

- a. eleggere tra i suoi componenti il Presidente, che dura in carica cinque (5) anni e può essere rieletto;
- b. deliberare eventuali modifiche dello statuto;
- c. redigere ed approvare nonché compiere ogni adempimento in relazione al bilancio ed al bilancio sociale;
- d. stabilire le direttive e deliberare sulle erogazioni della Fondazione;
- e. stabilire le direttive concernenti gli investimenti del patrimonio della Fondazione;
- f. deliberare per gli atti di straordinaria amministrazione e per gli atti di ordinaria amministrazione;
- g. approvare eventuali regolamenti interni;
- h. deliberare lo scioglimento e la devoluzione ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, nonché la trasformazione, la fusione o la scissione della Fondazione;
- i. conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti l'organo amministrativo, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge;
- j. compiere ogni altra attività ad esso spettante in forza del presente Statuto.

Art. 10 - Adunanze del Consiglio d'Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione, convocato dal Presidente con l'invio dell'ordine del giorno, si riunisce in seduta ordinaria ogni quadrimestre ed in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o su richiesta di almeno un terzo (1/3) dei suoi componenti.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente mediante invito trasmesso ai consiglieri, al Revisore Legale e all'Organo di Controllo, senza obblighi di forma, purché con ogni strumento idoneo ad attestarne l'avvenuto ricevimento da parte degli interessati, almeno otto (8) giorni prima dell'adunanza o, in casi d'urgenza, almeno ventiquattro (24) ore prima.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora, la sede della convocazione e l'ordine del giorno.



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

È ammessa la possibilità di partecipare alle adunanze mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di avere visione dei documenti e di scambiarsene, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di esprimere il diritto di voto.

Le adunanze dell'Organo di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono.

Le deliberazioni, ove non diversamente disposto dallo statuto, devono essere prese a maggioranza dei votanti, esclusi dal computo gli astenuti, salvo ove diversamente previsto. Le deliberazioni di cui alle lettere b) e h) dell'art. 9 devono essere prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritti in ordine cronologico su un apposito registro e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal segretario.

Art. 11 - Organo di controllo

Il Consiglio d'Amministrazione, qualora la Fondazione superi per due esercizi consecutivi i limiti di cui all'art. 30 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017, nomina un organo di controllo contabile monocratico o collegiale.

Qualora il Consiglio deliberi di dotarsi di un organo monocratico, deve essere eletto un componente effettivo ed uno supplente. Entrambi devono essere scelti tra gli iscritti nell'apposito registro dei revisori legali, negli albi professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, dei consulenti del lavoro, oppure tra i professori universitari di ruolo in materie economiche e giuridiche.

Qualora il Consiglio d'Amministrazione si doti di un organo collegiale lo stesso è composto da tre componenti effettivi e due supplenti, di cui almeno un componente effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra le categorie sopra indicate.

In entrambi i casi, organo monocratico o collegiale, si applica l'art. 2399 in materia di cause di ineleggibilità e di decadenza. L'organo di controllo dura in carica per tre esercizi sociali e scade alla data del Consiglio d'Amministrazione convocato per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; i componenti sono sempre rieleggibili.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto

particolare riguardo alle specifiche disposizioni di cui al Decreto Legislativo del 3 luglio 2017 n. 117 e ss. modifiche ed integrazioni.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni o su determinati affari. I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Organo di Amministrazione.

Art.12 - Il Revisore

Qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 31 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017, la Fondazione nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro; il revisore legale può coincidere con l'organo di controllo contabile qualora almeno un componente effettivo dell'organo di controllo interno sia anche iscritto nell'apposito registro dei revisori legali.

L'Organo di revisione dura in carica tre esercizi e può essere rieletto.

L'Organo di Revisione ha il compito di controllare trimestralmente la gestione amministrativo/contabile, di esaminare in via preliminare i bilanci, di redigere una relazione di accompagnamento agli stessi.

L'Organo di revisione ha facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione senza diritto di voto.

L'attività dell'Organo di Revisione deve risultare da apposito verbale riportato nel libro dei verbali dello stesso Organo, nel quale devono essere riportate anche le relazioni ai bilanci.

Art.13 - Libri

La Fondazione tiene il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo.

I libri sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

I soggetti di cui all'art. 15 Decreto Legislativo n. 117 del 2017, ove esistenti, hanno il diritto di esaminare i libri, con richiesta scritta e preavviso al Consiglio d'Amministrazione di almeno tre (3) giorni.

Art.14 - Bilancio

L'esercizio contabile della Fondazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

La Fondazione, sin dall'atto della sua costituzione, terrà un bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale (con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente) e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Qualora ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano inferiori ad euro 220.000,00 (duecentoventimila euro), il bilancio potrà essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. Alla chiusura di ogni esercizio, il Presidente o un delegato dal



Handwritten signature: Daniela...

Consiglio di Amministrazione, predisporrà il bilancio, unitamente ad una relazione sullo svolgimento dell'attività, che saranno presentati al medesimo organo entro il trenta (30) aprile dell'anno successivo per l'approvazione.

Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 D.Lgs. 117/2017 a seconda dei casi nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Tutte le cariche della Fondazione sono gratuite, salvo rimborso delle spese - effettivamente documentate - sostenute ed anticipate da ciascun soggetto per compiti ed attività strettamente inerenti allo scopo.

Art.15 - Bilancio sociale e obblighi pubblicitari

La Fondazione, qualora abbia ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad euro 1.000.000 (unmilione) deve depositare presso il Registro Unico Nazionale Del Terzo Settore, e pubblicare nel proprio Sito Internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida tempo per tempo vigenti.

Inoltre, la Fondazione, qualora abbia ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad euro 100.000,00 (centomila euro) annui, deve in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo nonché ai dirigenti.

Art.16 - Trasformazione, Fusione, Scissione

La Fondazione può operare trasformazioni, fusioni e scissioni, ai sensi dell'art. 42-bis del Codice Civile. La competenza alla decisione di tali operazioni è rimessa al Consiglio di Amministrazione, con i modi e le maggioranze di cui all'art. 10 del presente statuto.

Art. 16 - Estinzione

In caso di estinzione/scioglimento dell'Ente, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, D.Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 17 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) e sue successive modifiche e integrazioni.